Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 aprile 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 808-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 230.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino montano del Livenza e Vajont, in provincia di Udine, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine in data 4 novembre 1959 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino del Livenza e Vajont, in provincia di Udine, esteso per ha. 41.890, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna, riclassificato come tale con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4332 in data 9 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 153564 in data 2 novembre 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del bacino montano del Livenza e Vajont, in provincia di Udine, esteso per ha. 41.890 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 231.

Inclusione dell'abitato di Macchiavalfortore, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1732, emesso nell'adunanza del 16 dicembre 1960
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Macchiavalfortore, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961, n. 232.

Inclusione dell'abitato della frazione Fiumicello del comune di Maratea, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1473, emesso nell'adunanza del 16 dicembre 1960;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Fiumicello del comune di Maratea, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 233.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1960-1961 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Secondo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1198; 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1203;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 171 — Restituzioni e rimborsi, ecc.	L.	10.000.000.000
Cap. n. 272 — Restituzione di diritti, ecc.	»	10.000.000.000
Ministero del tesoro:		
Cap. n. 49 — Stipendi, ecc. . . .	L.	143.710.000
Cap. n. 97 — Assegni, ecc. . . .	»	22.000.000
Cap. n. 268 — Assegni, ecc. . . .	»	100.000.000
Cap. n. 291 — Assegni, ecc. . . .	»	80.000.000
Cap. n. 292 — Assegni, ecc. . . .	»	90.000.000
Cap. n. 321 — Assegni, ecc. . . .	»	100.000.000
Cap. n. 364 — Assegni, ecc. . . .	»	50.000.000
Cap. n. 490 — Assegni vitalizi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 507 — Stipendi, ecc. . . .	»	25.000.000
Ministero della difesa:		
Cap. n. 41 — Retribuzioni, ecc. .	L.	63.400.000
Cap. n. 49 — Paghe, ecc. . . .	»	455.000.000
Cap. n. 61 — Retribuzioni, ecc. .	»	14.230.000
Cap. n. 69 — Paghe, ecc. . . .	»	387.510.000
Cap. n. 81 — Retribuzioni, ecc. .	»	4.400.000
Cap. n. 89 — Paghe, ecc. . . .	»	114.000.000
Cap. n. 211 — Retribuzioni, ecc. .	»	108.000
Cap. n. 217 — Paghe, ecc. . . .	»	3.348.000
	L.	21.702.706.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 234.

Erezione in ente morale della Fondazione « Girolamo ed Eleonora Lo Cascio », con sede in Napoli.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Girolamo ed Eleonora Lo Cascio », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 235.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore, di Milano, ad acquistare un'area urbana, sita in Milano.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad acquistare dal comune di Milano l'area urbana sita in Milano, al n. 2 di via Sant'Agnese, con i residui di muratura ivi esistenti, al prezzo di L. 135.000.000 risultante dalla relazione di stima dell'Ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1961, n. 236.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione, nella parrocchia di San Zenone Vescovo, di Sale Marasino (Brescia), del Beneficio coadiutorale di San Giovanni Battista, con sede nella Chiesa omonima, sita in frazione Conche dello stesso Comune.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 4 giugno 1960, integrato con dichiarazione del 7 novembre 1960, col quale, nella parrocchia di San Zenone Vescovo, di Sale Marasino (Brescia), è stato istituito il Beneficio coadiutorale di San Giovanni Battista, con sede nella Chiesa omonima sita in frazione Conche dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 237.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS.mi Pietro e Paolo, nella zona dell'E.U.R. del comune di Roma.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 8 dicembre 1958, integrato con altro decreto del 17 dicembre 1958 e con tre dichiarazioni del 28 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia dei SS.mi Pietro e Paolo nella zona della E.U.R. del comune di Roma, e sono stati istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 24. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Barlassina (Milano).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Barlassina (Milano), sorto dalle elezioni del novembre 1960, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare a causa delle profonde divergenze interne che hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 1° dicembre 1960, non si potè, infatti, procedere alla nomina del sindaco per mancanza del numero legale di presenti prescritto dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Analogamente, la seduta di seconda convocazione fissata per il 5 stesso mese, fu dichiarata deserta per difetto del « quorum » richiesto dal quarto comma del menzionato art. 5.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Milano dispose due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 23 e 24 gennaio 1961, furono dichiarate deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Barlassina di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 7 marzo 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Barlassina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Michele Attardo, funzionario di prefettura.

Roma, addì 4 aprile 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Barlassina (Milano) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Barlassina è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Attardo, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

SCELBA

(2280)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1961.

Composizione del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 10 febbraio 1961-9 febbraio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e delle associazioni sindacali interessate;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, il Consiglio superiore delle miniere è così composto:

Penta prof. ing. Francesco, presidente;

Belli avv. Giuseppe, D'Alessandro prof. Luigi e Marcantonio prof. Arnaldo, esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

Di Pace prof. Pasquale e Polistina dott. Ferdinando, designati dal Consiglio di Stato;

Ippolito prof. Felice, Mattei ing. Enrico e Medici prof. Mario, esperti nelle discipline geologiche e minerarie;

Onorato prof. Ettore e Usoni ing. Luigi, designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Binetti ing. Andrea e Faina dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali minerari;

Consiglio ing. Antonio e Vaccari ing. Italo, in rappresentanza degli industriali delle cave;

Bacci Giuseppe e Craviotto Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori minerari;

Biagioli Francesco e Manera Ercole, in rappresentanza dei lavoratori delle cave;

Falini prof. Filippo, in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali;

Limone dott. Orlando, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Melgiovanni dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Ferretti ing. Luigi, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pisano ing. Ferruccio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Il prof. Luigi D'Alessandro è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 129

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1961.

Costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari del comune di Grosseto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le istanze 17 marzo e 17 maggio 1960 del sindaco di Grosseto;

Viste le deliberazioni consiliari 16 novembre 1959, n. 200, e 3 maggio 1960, n. 633, del Comune medesimo;

Vista la decisione 10 maggio 1960 della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione n. 633 del comune di Grosseto relativa all'assunzione di un mutuo di L. 316.000.000, al tasso annuo di interessi del 6,25%, con la Cassa di risparmio di Firenze per la costruzione di un Palazzo di giustizia;

Visti il progetto di massima, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 25 giugno 1956, n. 702 e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Grosseto un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari;

Tenuto conto che il Comune si è impegnato a mettere a disposizione a tale scopo l'area edificatoria occorrente ed a realizzare l'opera entro due anni;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari, secondo il progetto di massima presentato ed approvato, a firma

degli architetti Giuseppe Gori e Rosario Vernuccio di Firenze, il comune di Grosseto è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio di Firenze un mutuo di lire 316.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo sono concessi al comune di Grosseto:

1) l'autorizzazione a cedere alla Cassa di risparmio di Firenze, per la durata di anni quindici, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, una quota — pari a L. 2.100.000 — del contributo che lo Stato corrisponde annualmente al Comune stesso, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e dal decreto ministeriale 9 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 in data 18 aprile 1959, per il servizio locali e mobili degli uffici giudiziari;

2) un contributo integrativo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 21.679.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Ragioneria centrale il 7 febbraio 1961, cap. 83, n. 7, eserc. 1960-61.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Registro n. 20, foglio n. 76

(2269)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1961.

Costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari del comune di Tempio Pausania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la istanza 18 agosto 1960 del sindaco di Tempio Pausania;

Vista la deliberazione consiliare 27 luglio 1960, numero 328, del Comune medesimo;

Vista la decisione 5 agosto 1960 della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione n. 328 del comune di Tempio Pausania relativa all'assunzione di un mutuo di L. 127.050.000, al tasso annuo di interessi del 7,50%, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la costruzione di un Palazzo di giustizia;

Visti il progetto di massima, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Visto l'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Tempio Pausania un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di tutti gli uffici giudiziari, secondo il progetto di massima presentato ed approvato, a firma degli ingegneri Battista Bianco, Mario Muzzetto e Giovanni Andrea Cannas, il comune di Tempio Pausania è autorizzato a contrarre con l'Istituto nazionale delle assicurazioni un mutuo di L. 127.050.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Tempio Pausania un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 12.235.000 annue e per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-1961.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Ragioneria centrale il 2 marzo 1961, cap. 83, n. 9, eserc. 1960-61.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1961
Registro n. 25, foglio n. 343

(2268)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1961.

Approvazione del disciplinare-tipo per la vendita all'ingrosso delle banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 899, modificato dal regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regolamento per i servizi ed il personale della Azienda monopolio banane, approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto il regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 1207;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione della Azienda monopolio banane, di cui alla delibera in data 20 gennaio 1961;

Decreta:

E' approvato l'unito disciplinare-tipo per la vendita all'ingrosso delle banane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1961
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 122. — BENNATI

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Disciplinare-tipo per la vendita all'ingrosso delle banane

1. — *Disposizioni generali.*

La vendita all'ingrosso delle banane è effettuata dalla Azienda monopolio banane (in appresso indicata con la sigla A.M.B.) in tutto il territorio della Repubblica a mezzo di concessionari-maturatori, nominati per zone territoriali e con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

2. — *Oggetto della concessione.*

La concessione ha per oggetto la cessione delle banane importate dall'AMB, ai concessionari di vendita all'ingrosso, nella quota annuale per ciascuno di essi indicata nel disciplinare particolare di concessione ed il corrispondente obbligo, da parte dei concessionari, di ritirare, entro il quantitativo fissato, la quota di merce che, per ciascuna discarica, viene loro assegnata dall'AMB, per venderla all'ingrosso ai dettaglianti della propria zona nelle giuste condizioni di commestibilità, ossia pronte per l'immissione al consumo.

L'Azienda monopolio banane è esonerata da qualsivoglia responsabilità per le eventuali deficienze o mancanze di merce rispetto ai quantitativi costituenti l'assegnazione attribuita ad ogni concessione.

I prezzi massimi di cessione delle banane dall'AMB ai concessionari e da questi ultimi ai dettaglianti e dai dettaglianti al pubblico, sono determinati, sulla proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda monopolio banane, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e per il commercio.

Le quote attribuite ai concessionari su ciascun carico sono agli stessi, ed in via anticipata, comunicate dall'AMB unitamente alla data approssimativa di arrivo della bananiera al porto di sbarco; ciò ai fini del versamento anticipato del prezzo convenzionale di cessione di cui al successivo art. 3, con facoltà dell'AMB di consegnare un quantitativo fino al 20 % in più o in meno della quota assegnata.

3. — *Modalità della cessione, consegna, trasporto e pagamento della merce.*

a) Le banane sono cedute al concessionario allo stato verde, commerciali, imballate o nude, con tolleranza di giallo maturo nella misura fissata per ogni singolo concessionario nel rispettivo disciplinare particolare.

In caso di eccedenza su detta misura, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di ritirare l'intera quota a lui assegnata, il coefficiente di svalutazione di detta eccedenza è determinato dalle speciali Commissioni di banchina di cui agli artt. 15 e 16 del regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane e con le modalità dagli stessi previste.

La merce che, per eccesso di maturazione o per scondizionamento o per altri motivi, sia stata dalle Commissioni suddette dichiarata non trasportabile, sarà assegnata ai concessionari operanti nella zona del porto di sbarco per la parte ritenuta commestibile e distrutta, sotto vigilanza, per quella parte risultante incommestibile (per marciume da crittogame, muffe, od altri vizi merceologici).

b) La consegna delle banane ai concessionari è fatta dall'AMB sulla banchina dei porti di arrivo.

Qualsiasi reclamo deve essere fatto, a pena di decadenza, per iscritto, sul luogo stesso dello scarico al momento del ritiro della merce.

Del pari qualsiasi contestazione peritale deve essere fatta, a pena di nullità, sempre sul luogo del ritiro della merce, in contraddittorio con la Commissione di banchina.

c) La tara media unitaria per i vari tipi di gabbia o di imballo, nonchè le eccedenze gambo per la merce nuda, vengono determinate di volta in volta con le modalità previste dall'art. 15 del regolamento.

d) La pesatura della merce, eseguita su pese dell'AMB o su pese pubbliche, fa stato sia per l'AMB sia per i concessionari.

e) Nel caso di mancato ritiro della quota, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'importo della quota stessa e salve le sanzioni contrattuali per l'inadempienza, l'AMB ha facoltà di provvedere al collocamento, nella zona del concessionario inadempiente od, occorrendo, in altra zona, della merce per conto ed a rischio del medesimo.

L'operazione di detto collocamento avverrà per il tramite di altri concessionari della stessa od, occorrendo, di altra zona.

f) Le spese di trasporto ferroviario delle banane dai porti di sbarco ai magazzini principali di lavorazione e maturazione dei concessionari (stazione ferroviaria delle sedi di esercizio) sono a carico dell'AMB, fermo restando a carico dei concessionari stessi ogni rischio che possa colpire o danneggiare la merce in corso di trasferimento in quanto essa viaggia a rischio del destinatario.

g) L'importo della quota assegnata su ciascun carico in arrivo deve essere pagata dal concessionario al momento della ricezione della comunicazione di assegnazione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 2, mediante versamento presso la Sezione provinciale di tesoreria con imputazione al Cap. ... del bilancio entrate dell'AMB e la relativa quietanza di contabilità speciale deve essere inviata, e pervenire alla sede centrale dell'AMB a Roma, prima della discarica della nave e della spedizione della merce, e, comunque, entro il termine massimo dall'AMB indicato nella comunicazione stessa.

Per eventuali conguagli si procede dopo l'avvenuta fatturazione e in nessun caso e per nessun motivo il pagamento del suddetto importo può, parzialmente o totalmente, essere tenuto in sospeso dal concessionario.

Il mancato pagamento anticipato della quota assegnata, salvo i casi di comprovata forza maggiore o caso fortuito, può dar luogo alla sanzione prevista nel Capo *e*) del presente articolo per il mancato ritiro della merce e, comunque, all'incameramento parziale o totale della cauzione.

4. — *Esclusività di vendita nella zona - Limiti ed obblighi del concessionario.*

a) Ciascun concessionario ha il magazzino principale (di lavorazione, maturazione, conservazione e vendita all'ingrosso) nella sede di esercizio; egli può aprire magazzini sussidiari (di conservazione, maturazione, vendita all'ingrosso), sempre che sia stato previamente richiesto od autorizzato dall'AMB, in altre località dell'intera zona assegnatagli.

Il concessionario deve vendere le banane esclusivamente ai dettaglianti della propria zona i quali, a loro volta, sono impegnati a vendere le banane al pubblico a prezzi non superiori a quelli stabiliti dai decreti all'uopo emanati nonchè con quelle corrispondenti riduzioni di prezzo ottenute dal concessionario.

Il concessionario è tenuto a ridurre il prezzo al dettagliante almeno nella pari misura della riduzione ottenuta dall'AMB per le partite di scarto o deprezzate; ciò onde possa essere conseguita la dovuta riduzione al consumatore.

L'obbligo dello smercio nella zona ed il prezzo fissato per la vendita al pubblico (sia quello massimo di decreto, sia quello eventuale di scarto) devono, in modo ben visibile, risultare nella fattura o sulla bolletta d'accompagnamento della merce, rilasciate dal concessionario, ai singoli dettaglianti.

Il concessionario è tenuto a non vendere, nè direttamente nè per interposta persona, merce a quei dettaglianti i quali, malgrado il divieto, non ottemperino all'obbligo di cui al secondo comma.

A tal uopo, il concessionario è obbligato a portare a conoscenza dei dettaglianti le clausole del presente disciplinare che ad essi si riferiscono, sia inserendole in calce alle fatture, sia esponendole in modo ben visibile - mediante appositi cartelli - nei locali di vendita.

b) Il trasporto della merce nell'ambito della zona di pertinenza del concessionario è libero, mentre è vietato da zona a zona.

Solo in casi di comprovata necessità, l'AMB può concedere, di volta in volta, deroga al divieto di cui sopra.

c) Il concessionario è obbligato a svolgere, nella zona di sua pertinenza, opera di propaganda per incrementare il consumo delle banane ed a segnalare all'AMB ogni notizia che gli pervenga circa l'illegale provenienza delle medesime.

d) Il concessionario è tenuto a segnalare all'AMB, mediante appositi moduli da trasmettere il primo ed il terzo sabato di ogni mese, l'andamento del mercato di vendita, fermo restando l'obbligo di ogni altra tempestiva e particolare segnalazione in caso di impreviste variazioni o cedimenti.

e) Nei casi di flagrante violazione della legge sul monopolio delle banane, ove occorra procedere a sequestri di merce illegalmente importata o ad altra indilazionabile incombenza, il concessionario, qualificandosi, deve rivolgersi al più vicino comando della Guardia di finanza, dandone contemporaneo avviso all'AMB.

f) Il concessionario deve tenere esposto in modo visibile all'esterno di ogni locale di vendita una tabella portante la dicitura: « Azienda monopolio banane » « Concessionario di vendita all'ingrosso ».

g) L'AMB può effettuare controlli presso il concessionario e presso i dettaglianti da lui riforniti per accertare che siano rispettate le clausole del presente disciplinare e di quant'altro disposto nei riguardi della vendita delle banane, senza che nè il primo nè i secondi possano sollevare eccezioni o reclami in merito.

5. — *Organizzazione commerciale - Rapporti coi dettaglianti.*

a) Ciascun concessionario deve avere una propria organizzazione tecnico-commerciale sia per quanto riguarda la lavorazione, la maturazione e la conservazione delle banane, sia per quanto riguarda la vendita all'ingrosso.

Qualora nel corso della concessione l'organizzazione suddetta divenisse, a giudizio dell'AMB, inefficiente allo scopo, l'AMB stessa dopo la intimazione a rimetterla in efficienza entro un dato termine, può, trascorso inutilmente quest'ultimo, ridurre la quota di assegnazione, od occorrendo, proporre al Ministro per le finanze la revoca della concessione che sarà pronunziata con decreto del Ministro per le finanze emanato di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

b) Il concessionario, attuato il ciclo lavorativo per portare le banane dallo stato verde allo stato di commestibilità, deve equamente distribuire le stesse ai dettaglianti della zona che gliene facciano richiesta e non può favorirne alcuni - ivi compreso lui medesimo se autorizzato alla vendita al minuto ed entro i limiti di quantità che gli sono consentiti - a danno degli altri.

La merce deve essere distribuita ai dettaglianti e presentata al pubblico al giusto punto di maturazione e di conservazione, restando il concessionario obbligato a non immettere al commercio merce non più rispondente ai normali requisiti di commerciabilità e di commestibilità.

Il concessionario è altresì obbligato, salvo particolare autorizzazione dell'AMB, a non cedere all'ingrosso banane verdi o, comunque, non giunte al giusto punto di maturazione rapportato, alla temperatura esterna, alla ubicazione delle località periferiche di smercio ed alla entità, in peso, delle partite vendute, tenuto conto della necessità che il dettagliante possa disporre di un assorbimento di merce che gli consenta una graduale e quotidiana vendita di merce perfettamente maturata.

c) Tutta la merce, a partire dal quantitativo minimo di un casco, deve essere accompagnata da regolare fattura o da un modulo di accompagnamento su cui devono risultare il nominativo della persona o della ditta concessionaria; quello del dettagliante cui la merce è diretta; il quantitativo della merce e l'attestazione che la merce stessa proviene dall'AMB.

Tali documenti - destinati, tra l'altro alla identificazione della merce in vendita o venduta - debbono essere esibiti, a richiesta dei funzionari dell'AMB o degli agenti della Guardia di finanza, sia dal concessionario, sia dai vettori, sia dai dettaglianti e debbono essere conservati per un anno dal concessionario e per un mese dai dettaglianti a partire dalla data di vendita della partita cui si riferiscono.

La merce, sia viaggiante sia in vendita, priva di uno dei suddetti documenti può essere confiscata ai sensi della legge sul monopolio delle banane.

Il concessionario autorizzato alla vendita al minuto, deve compilare la bolletta di accompagnamento per il passaggio della merce dal proprio magazzino di lavorazione al proprio negozio di vendita al dettaglio anche se l'uno e l'altro sono compresi nello stesso locale.

La bolletta di accompagnamento va pure compilata per il trasferimento della merce dai centri di lavorazione ai magazzini secondari di vendita.

Oltre alla conservazione delle copie dei documenti di cui sopra, il concessionario deve tener aggiornato un registro di carico e scarico delle banane, nel quale saranno cronologicamente riportati, nella parte del carico: i quantitativi ritirati dall'AMB e nella parte dello scarico: i quantitativi giornalmente ceduti ai rivenditori o trasferiti al proprio negozio di vendita al dettaglio con annotazione del numero e della data delle fatture o delle bollette di accompagnamento.

Il registro di carico e scarico deve essere esibito a richiesta dei funzionari dell'AMB.

d) Il prezzo massimo stabilito per la cessione delle banane al dettagliante è tassativo e, pertanto, non può essere superato dal concessionario, il quale, da parte sua, si obbliga ad escludere da ulteriori cessioni di merce quei dettaglianti che non contengano i prezzi nel limite massimo fissato per la vendita al minuto. Di detta esclusione il concessionario darà notizia all'AMB.

La vendita all'ingrosso è effettuata esclusivamente a peso ed il concessionario deve esigere che i dettaglianti suoi compratori, anche se vendono a numero, ne stabiliscano il prezzo in rapporto al peso effettivo.

6. — *Autorizzazione alla vendita al minuto.*

Il concessionario, a sua motivata richiesta e specialmente se opera in zone dove siano da avviare o da incrementare nuove correnti di consumo, può essere autorizzato dall'AMB ad esercitare la vendita al minuto delle banane per una parte della sua quota di assegnazione in misura non superiore al dieci per cento della medesima. In tal caso, la vendita al minuto dovrà essere effettuata senza praticare prezzi di illecita concorrenza rispetto a quelli fissati per i dettaglianti.

Il concessionario deve effettuare la vendita al minuto possibilmente negli stessi magazzini nei quali opera per la vendita all'ingrosso, approntandovi all'uopo banchi, mostre, ecc. che richiamino l'attenzione del pubblico.

7. — *Riduzione e annullamento temporaneo della quota di assegnazione - Decadenza e sospensione della assegnazione.*

La decadenza e la sospensione delle concessioni sono disciplinate in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane.

L'AMB peraltro, nei casi di temporanee e più lievi infrazioni del concessionario agli obblighi del presente disciplinare, accertate nelle normali vie amministrative, può ridurgli la quota di assegnazione o sospendergli le assegnazioni per un periodo di tempo non superiore ad un mese.

Trascorso tale termine senza che siano cessate le cause che hanno determinato il provvedimento, il Ministro per le finanze, sulla proposta dell'AMB, potrà disporre la sospensione della concessione fino all'eliminazione delle infrazioni che ne sono state la causa.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al precedente comma, restano fermi i provvedimenti precedentemente adottati dall'AMB.

8. — *Durata della concessione.*

La durata della concessione e l'eventuale rinnovo della medesima sono disciplinati in conformità della disposizione di cui all'art. 9 del Regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane.

9. — *Cauzione.*

Il concessionario a garanzia dell'osservanza degli impegni assunti verso l'AMB, deve prestare cauzione nella misura prevista dal regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane e con le modalità indicate nell'atto particolare di concessione.

La cauzione può essere prestata tanto a mezzo di deposito in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Cassa depositi e prestiti, quanto a mezzo di fidejussione bancaria, tenendo presenti, in questo ultimo caso, le norme contenute nel decreto presidenziale del 29 luglio 1948, n. 1309, e successive modificazioni.

La cauzione - previa contestazione - viene incamerata, parzialmente o totalmente dall'AMB, a scomputo di eventuali debiti del concessionario verso di essa o per danni dal medesimo arrecati all'AMB per eventuali inadempienze, fatto salvo ogni diritto dell'AMB di agire per il completo risarcimento dei danni nel caso di insufficiente copertura.

La cauzione, parzialmente o totalmente incamerata, deve essere reintegrata dal concessionario per l'ulteriore assegnazione delle quote di banane.

La cauzione può essere svincolata solo al termine della concessione.

10. — *Spese e oneri fiscali.*

Tutte le spese, tasse, imposte, ecc. relative alla concessione sono ad intero carico del concessionario.

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1961.

Composizione della Deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 274, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1961 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Giampetruzzi dott. Giuseppe
2. Scorza dott. Andrea
3. Gasparini dott. Mario
4. Pareto L. Aurelio
5. Molinari dott. Rino
6. Albites Tito
7. Badino G. B. Mario

Membri supplenti:

1. Costabel dott. Prospero
2. Anfossi dott. Carlo
3. Dellepiane Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1961.

Elevazione del periodo medio mensile per i lavoratori della piccola pesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6 della legge predetta;

Decreta:

Il numero delle giornate previste nel primo comma dell'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è elevato a 25 al mese.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1961

Il Ministro: SULLO

(2270)

ORDINANZA DEL MINISTRO PER LA SANITÀ n. 4 del 2 aprile 1961.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 3 del 1961, concernente le provenienze marittime, aeree e terrestri dalla circoscrizione di Madrid (Spagna).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Madrid (Spagna);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 3 del 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 3 del 1961, concernente lo assoggettamento delle provenienze marittime, aeree e terrestri della circoscrizione di Madrid (Spagna) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di porto, aeroporto e di frontiera sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1961

Il Ministro: GIARDINA

(2287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche di sistemazione del fiume Aspio e dei suoi affluenti rio Marganetto, rio Boranico, torrente Betelico, fosso Rigo e rio Scaricalasino, in provincia di Ancona.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 24 gennaio 1961, n. 66521, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1961, al registro n. 12, foglio n. 217, sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Aspio e dei suoi affluenti rio Marganetto, rio Boranico, torrente Betelico, fosso Rigo e rio Scaricalasino, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia 22 luglio 1960, in scala 1:25.000, redatta dall'Ufficio del Genio civile di Ancona, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica industriale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, è vacante la cattedra di « Chimica industriale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2283)

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » presso la Facoltà di farmacia della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2284)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola di lavoro « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1961 la Società cooperativa agricola di lavoro « La Franca », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena), costituita con atto del notaio dott. Gregorio Tromby in data 4 gennaio 1947 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Bicchi Enzo

(2242)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960.

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione provinciale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.941.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1961, registro n. 9 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 288.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Marcedusa (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 855 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta ZINZI Antonia fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 154.842 (lire centocinquantaquattromilaottocentoquarantadue).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

Foglio 10, particella 13/a, classe: III.

Corrige:

Foglio 10, particella 13/a, classe: II (1).

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento n. 15298, in data 2 aprile 1960, dell'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2036)

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 862 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario 1) nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 2.766.935 (lire duemilionisettecentosessantaseimilanovecentotrentacinque).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156):

Errata:

Foglio 9, particella 1, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 2, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 3, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 4, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 5, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 6, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 10, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 11, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 12, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 13, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 14, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 15, R.D. L. —;
Foglio 9, particella 16, R.D. L. —;
Foglio 23. particella 25, Seminativo II, Ha. 0.88.20, R.D. L. —.

Riepilogo Generale:
2° Corpo, superficie, Ha. 0.88.20.
In complesso, superficie, Ha. 282.24.42.

Corrige:

Foglio 9, particella 1, R.D. L. 1.662,61;
Foglio 9, particella 2, R.D. L. 32,89;
Foglio 9, particella 3, R.D. L. 3.547,53;
Foglio 9, particella 4, R.D. L. 6.944,63;
Foglio 9, particella 5, R.D. L. 337,31;
Foglio 9, particella 6, R.D. L. 35,91;
Foglio 9. particella 10, R.D. L. 194,13;
Foglio 9, particella 11, R.D. L. 76,55;
Foglio 9, particella 12, R.D. L. 11.222,25;
Foglio 9, particella 13, R.D. L. 16.937,10;
Foglio 9, particella 14, R.D. L. 1.695,34;
Foglio 9, particella 15, R.D. L. 1.976,04;
Foglio 9, particella 16, R.D. L. 4.327,42;
Foglio 23, particella 31, Seminativo II, Ha. 1.02.00, R.D. L. 295,80.

Riepilogo Generale:
2° Corpo, superficie Ha. 1.02.00.
In complesso, superficie Ha. 282.38.22.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2035)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di aree demaniali facenti parte del Forte centrale di Nava site in comune di Pornassio, frazione Nava (Imperia).

Con decreto interministeriale n. 184 del 16 maggio 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di mq. 16.528 di aree coperte e scoperte facenti parte del Forte centrale sito in comune di Pornassio, frazione Nava (Imperia).

(2255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto Ministeriale del 9 febbraio 1961, il notaio dott. Elio Borromeo, residente ed esercente in Rovigo, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(2273)

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2179 — Data: 23 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Commerciale Italiana, succursale di Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 7 dicembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Miele Luigi, nato a Sepri il 25 settembre 1933 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Rendita L. 350 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1155 — Data: 6 giugno 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Partel Arnaldo, Magenta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pola — Intestazione: Piccione Corrado, nato a Pachino (Siracusa) il 13 luglio 1895 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 386 — Data: 10 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: D'Antoni Maria Casimira, nata il 24 febbraio 1897 a Palermo — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 3 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 18 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto, Tesorerie del comune di S. Marco Arg. — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 3 — Capitale L. 21.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 18 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cosenza — Intestazione: Caprino Ernesto, Tesorerie del comune di Cervicati — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 5 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Quarino Gaetano, nato a Latronico l'11 settembre 1886 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 5 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 12 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Terni — Intestazione: Lattanzi Bruno, nato a Terni l'11 gennaio 1913, p. c. figlia minore Anna Rita — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, nominativi 1 — Capitale L. 320.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 14 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Enna — Intestazione: Sac. Minasola Angelo p. c. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe in Niscemi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 16 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Modena — Intestazione: Don Vandelli Aldo, nato a Corlo il 7 febbraio 1916 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, nominativi 1 — Capitale L. 425.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	223470	623 —	Lunati *Pia* di Carlo, nubile, dom. a Pecetto (Alessandria)	Lunati *Clemes Maria* di Carlo, nubile, dom. a Pecetto (Alessandria)
Id.	394184	490 —	Pugliese *Rosina* di Giuseppe, nubile, dom. a Viggiano (Potenza)	Pugliese *Mariarosa o Maria-Rosa*, nubile, dom. a Viggiano (Potenza)
Cons. 3,50 % (1906)	823947	560 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	18246	315 —	Ronco *Erminia* fu Giuseppe, moglie di Guglielmina Isidoro, dom. in Alagna Valsesia (Vercelli)	Ronco *Barbara Erminia* fu Giuseppe, moglie di Guglielmina Isidoro, dom. in Alagna Valsesia (Vercelli)
Id.	4679	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	397834	35 —	Fiorio *Carolina* fu Giuseppe, moglie di Menghi Antonio, dom. a Bioglio (Novara)	Fiorio *Orsola Carolina* fu Giuseppe, moglie di Menghi Antonio, dom. a Bioglio (Novara).
Id.	444541	700 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 %	228558	1.060,50	Cona *Carmela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Antoniello Rosina, ved. di Cona Giovanni, dom. a Sant'Angelo de Lombardi (Avellino)	Cona *Maria Carmela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Antoniello Rosina, ved. di Cona Giovanni, dom. a Sant'Angelo de Lombardi (Avellino)
Id.	275179	395,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	2574	31.750 —	Andò Silva di Roberto e Indovina *Franco* e Riccardo di Rodolfo, questi due ultimi, minori sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio spettante a Hind *Marina* di Giuseppe ved. Andò dom. in Palermo	Ando Silva di Roberto e Indovina *Francesco* e Riccardo di Rodolfo, questi due ultimi, minori sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi, dom. in Palermo, usufrutto vitalizio spettante a Hind *Maria* di Giuseppe ved. Andò, dom. in Palermo.
Rendita 5 % (1935)	181249	310 —	Galeazzi *Emilio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villadossola (Novara)	Galeazzi *Battista Emilio* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Villadossola (Novara)
B. T. N. 5 % (1964)	1025	45.000 —	Graziano Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ceva *Teresina*, dom. in Valenza (Alessandria)	Graziano Luigi fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ceva *Ortensia Teresa Maria*, dom. in Valenza (Alessandria)
Id.	1026	22.500 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Ceva *Teresina*, dom. in Valenza (Alessandria)	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Ceva *Ortensia Teresa Maria*, dom. in Valenza (Alessandria)
Rendita 5 % (1935)	36201	560 —	Margarino *Giuseppina* di Lorenzo, moglie di Mortarotto Carlo, dom. in Portacomaro (Alessandria)	Margarino *Carlotta* di Lorenzo, moglie di Mortarotto Carlo, dom. in Portacomaro (Alessandria)
Red. 3,50 % (1934)	266905	843,50	Ialuna Agrippina fu Giuseppe Antonio, moglie di Umana Antonino, dom. a Mineo (Catania), usufrutto vitalizio a Viola *Marietta* fu Mario ved. Ialuna Giuseppe Antonio, ecc.	Ialuna Agrippina fu Giuseppe Antonio, moglie di Umana Antonino, dom. a Mineo (Catania), usufrutto vitalizio a Viola *Maria* fu Mario ved. Ialuna Giuseppe Antonio
Rendita 5 % (1935)	263334	18.000 —	Criscuolo *Paolo* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Cascone Maddalena fu Giuseppe ved. Criscuolo Michele, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)	Criscuolo *Paola* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	206938	525 —	Martone *Maria Amalia* di Carlo, moglie di Martone Ferdinando fu Raffaele, dom. a Vasto (Chieti) dotale	Martone *Amalia* di Carlo, moglie di Martone Ferdinando fu Raffaele, dom. a Vasto (Chieti) dotale
Id.	210619	213,50	Calvetti *Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Giuseppa Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	299285	38,50	Calvetti *Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Giuseppa Anna* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Galetto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)
Id.	230975	119 —	Come sopra	Come sopra
Id.	500704	1.634,50	Sarubbi *Rosa* fu Francesco moglie di Altieri Scipione, dom. in Tezlutan, dotale	Sarubbi *Palma Maria Rosa* fu Francesco, moglie di Altieri Scipione, dom. in Tezlutan, dotale

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 6 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2210)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1961

1 Dollaro USA	621,025
1 Dollaro canadese	627,737
1 Franco svizzero	143,477
1 Corona danese	89,89
1 Corona norvegese	86,89
1 Corona svedese	120,15
1 Fiorino olandese	172,785
1 Franco belga	12,419
1 Franco nuovo (N.F.)	126,79
1 Lira sterlina	1738,05
1 Marco germanico	156,479
1 Scellino austriaco	23,827
1 Escudo Port.	21,705

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 26 gennaio 1945, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3° del sopra citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1960, col quale il rag. Calogero Veneziano è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il cennato commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Filippo Pellitteri, nato a Casteltermini (Agrigento) il 4 novembre 1926 è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Calogero Veneziano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il Governatore: CARLI

(2219)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di che al titolo VII, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 1° aprile 1957, col quale l'avv. Francesco Sideli è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Arturo Morreale, nato ad Agrigento il 23 aprile 1898, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avvocato Francesco Sideli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1961

Il Governatore: CARLI

(2220)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di due membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3395.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3395, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1960, Bilancio trasporti, registro n. 40, foglio n. 51, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dodici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 12 P.2.1.1., in data 11 agosto 1960, con la quale venne nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

Gli ispettori capi Calì dott. Elio e Venturi dott. Massimiliano sono nominati membri aggregati della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere (rispettivamente per il francese, il tedesco e l'inglese).

Roma, addì 17 marzo 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2261)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1959, bandito con decreto del medico provinciale n. 82 in data 15 febbraio 1960;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara, bandito con decreto dal medico provinciale n. 82, in data 15 febbraio 1960:

1. Silicani Annunziata . . . punti 53,000
2. Tusini Valda . . . » 51,667
3. Figaia Maria . . . . . » 50,200
4. Storti Giuseppina . . . . » 49,487
5. Olmeda Bianca . . . . » 45,000
6. Musso Giuseppina . . . . . » 41,000
7. Cimoli Fenisia . . . . . » 40,000
8. Ricci Iolanda . . . » 37,683

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 21 marzo 1961

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1959, bandito con decreto del medico provinciale n. 82 in data 15 febbraio 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice nella sede a fianco indicata la candidata risultata prima in graduatoria:

Silicani Annunziata: Gragnana di Carrara.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 21 marzo 1961

Il medico provinciale: GALLO

(2168)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1435 in data 5 aprile 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1960, n. 5028, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria fomulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Russo Maria Concetta . . . . punti 46,92 su 100
2. Sirignano Ida . . . . » 46,61 »
3. Rossi Edda . . . . » 46,30 »
4. De Minico Giulia . . . . . » 45,47 »
5. Ruggiero Elisa . . . . . . » 43,98 »
6. Cataldo Amelia . . . . . . » 43,15 »
7. Ciccone Carmelina . . . . . » 43,00 »
8. Camuso Lavinia . . . . . . » 42,78 »
9. Giglio Ines, nata il 25 settembre 1929 » 42,00 »
10. D'Auria Adriana, nata il 26 marzo 1935 . . . . » 42,00 »
11. Iorizzo Alba Maria . . . . » 41,86 »
12. Di Jeso D'Alessandro Maria . . » 41,80 »
13. Novellino Maria Pia . . . . . » 41,66 »
14. Tartari Giorgia . . . . . » 41,60 »
15. Romagnoli Giuseppina . . . . » 41,18 »
16. Liotti Gerardina . . . . . » 41,05 »
17. Di Lauro Dorina . . . . . » 40,86 »
18. Catino Anita . . . . . . » 40,07 »
19. De Feo Gaetana . . . . . » 40,06 »
20. Peluso Emma . . . . . . » 40,00 »
21. Intonti Rosina . . . . . . » 39,48 »
22. Porcelello Margherita . . . . . » 39,05 »
23. Montanari Eros . . . . . . » 38,32 »
24. Musto Giuseppina . . . . . » 38,21 »
25. Ciarcia Gilda . . . . . . » 38,13 »
26. Ricciardi Lucia . . . . . . » 38,05 »

27. Orlando Mariantonietta . . . punti 38,00 su 100
28. Marchetti Angelina . . . . » 37,62 »
29. Errichelli Anna . . . . . » 37,35 »
30. Addeo Elena . . . . . . » 37,00 »
31. Donatelli Raffaela . . . . » 36,77 »
32. Gagliardi Rita . . . . . » 35,67 »
33. Belli Adelaide . . . . . » 35,56 »
34. D'Andria Lidia . . . . . » 35,35 »
35. Valentino Giovanna . . . . » 35,07 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 21 marzo 1961

Il medico provinciale dirigente: RAIMONDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1324 di pari data, con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a sette posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Russo Maria Concetta: Gesualdo;
2) Sirignano Ida: Rocca San Felice;
3) Rossi Edda: Roccabascerano;
4) De Minico Giulia: Morra de Sanctis;
5) Ruggiero Elisa: Chiusano di San Domenico;
6) Cataldo Amelia: Calabritto - Frazione Quaglietta;
7) Ciccone Carmelina: Taurano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 21 marzo 1961

Il medico provinciale dirigente: RAIMONDI

(2045)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1536 del 15 marzo 1960, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 31 dicembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 5514 del 14 settembre 1960;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Romanini Perla . . . . punti 67,179
2. Selvaggi Bicetta . . . . » 65,310
3. Larotonda Francesca . . . . . . » 58,164
4. Di Bari Maria . . . . » 57,034
5. Allegrini Ebe . . . . » 56,251
6. Urbano Flora . . . . » 55,544
7. Porciello Margherita . . . . . . punti 55,500
8. Canelli Maria . . . . » 54,980
9. Cosci Carmela . . . . » 54,266
10. Ricciardi Lucia . . . . » 54,000
11. Nardis Nora . . . . » 53,937
12. Nardis Marianna . . . . » 53,420
13. Turillo Maria . . . . » 53,013
14. Vergari Romilda . . . . » 52,198
15. Visani Paola . . . . » 52,043
16. Avelli Lucia . . . . » 51,872
17. Vergari Cesira . . . . » 51,734
18. De Padova Olga . . . . » 51,200
19. Salvatore Maria . . . . » 51,078
20. Ungaro Maria . . . . » 50,962
21. Iannacci Grazia . . . . » 50,728
22. Commendatore Anna . . . . . . » 50,253
23. De Zolt Candida . . . . » 50,082
24. Stefani Nella . . . . » 49,348
25. Porazza Giulia . . . . » 49,191
26. Zuccaro Lilliana . . . . » 49,078
27. Giacomelli Carla . . . . » 48,664
28. Nardella Caterina . . . . » 48,645
29. Roberto Brigida . . . . » 48,000
30. Bornio Grazia . . . . » 47,455
31. Altieri Caterina . . . . » 47,369
32. Guglielmo Lucia . . . . » 47,316
33. Malavasi Albertina . . . . . . » 47,280
34. Cesaretti Maria . . . . » 46,663
35. Francia Enrica . . . . » 46,623
36. Circiello Chiara . . . . » 46,123
37. Buonopane Lidia . . . . » 46,000
38. Savino Erminia El. Inc. . . . . . » 45,763
39. Bagnulo Maria . . . . » 45,450
40. Di Sano Norma . . . . » 44,818
41. Morelli Lilliana . . . . » 43,583
42. Caruso Angelica . . . . » 42,000
43. Armista Franca . . . . » 41,746
44. Simeone Annunziata . . . . . . » 41,500
45. Cassani Amalia . . . . » 35,400

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 30 marzo 1961

Il medico provinciale: RANELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 31 dicembre 1959;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle singole domande di ammissione;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi di condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Romanini Perla: Cerignola;
2) Selvaggi Bicetta: Cagnano Varano;
3) Larotonda Francesca: Trinitapoli;
4) Di Bari Maria: Biccari;
5) Allegrini Ebe: Casalvecchio di Puglia;
6) Urbano Flora: Alberona;
7) Porciello Margherita: Pietra Montecorvino;
8) Canelli Maria: Monte Sant'Angelo (frazione Montagna).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 30 marzo 1961

Il medico provinciale: RANELI

(2113)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1 del 2 gennaio 1960, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa;

Visto il proprio decreto n. 8962 del 26 novembre 1960, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali dei lavori della Commissione e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa, bandito con il decreto succitato:

1. Mirone Diego . . . . . punti 166,700
2. Stuppia Vincenzo . . . . » 138,650
3. Sposetti Mario . . . . . . » 130,300
4. Musonserra Salvatore . . . . . » 126,250
5. Prezzavento Giuseppe . . » 115,200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Siracusa.

Siracusa, addì 23 marzo 1961

Il medico provinciale: LIGGERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2318 del 23 marzo 1961, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Siracusa, bandito con decreto n. 1 del 2 gennaio 1960;

Ritenuto di provedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mirone Diego, vincitore del concorso sopradescritto è nominato ufficiale sanitario in prova per un biennio del comune di Siracusa.

Il dott. Mirone Diego dovrà assumere servizio presso il comune di Siracusa entro il 2 maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Siracusa.

Siracusa, addì 23 marzo 1961

Il medico provinciale: LIGGERI

(2026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta medica del comune di Magliano Vetere è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Giurazza Giacomo;

A parziale modifica del decreto 26431 del 17 novembre 1960;

Decreta:

Il dott. Giurazza Giacomo viene assegnato alla condotta medica del comune di Magliano Vetere.

Salerno, addì 24 marzo 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(2114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 28/San. del 4 gennaio 1961, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto del medico provinciale n. 518/San. del 27 febbraio 1960;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Monte San Savino (2ª condotta del capoluogo) e di Pieve Santo Stefano (2ª condotta nord);

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso, ed interpellati gli interessati;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, i seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Danesi Alfiero: Monte San Savino (2ª condotta capoluogo);

2) Zenone Giancarlo: Pieve Santo Stefano (2ª condotta nord).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 25 marzo 1961

Il medico provinciale: MARCECA

(2173)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.